

ca Autorità , quindi li rei di sì grave colpa saranno castigati colle pene di bando , pri- gion , galera , ed altre ad arbitrio della Giu- stizia a norma delle conseguenze , che legal- mente emergessero da tale censurabile colpa .

VIII. Sarà considerata assolutamente col- pevole , e perciò punita con esemplarità di castigo quella persona di qualunque grado , o condizione si sia , che ardisca servirsi del pubblico Sigillo di S. M. I. R. A. , incom- petentemente per malizioso studio di appor- tar danno ad altrui ; essendo ciò riservato unicamente a quelle Autorità Tribunali , ed Offizj , che sono con legalità di titolo inve- stiti delle respective pubbliche incombenze pel servizio soltanto del Sovrano , e dello Stato .

IX. Siccome dal libero esercizio della Giu- stizia commutativa , e distributiva dipende il buon ordine , il regolar pubblico sistema , e la preservazione dei legittimi diritti altrui , così dichiariamo reo di odioso , e grave del- litto , e meritevole di serio castigo quello che avesse la temerità di opporsi in qualun- que maniera alle pubbliche Persone incari- cate di eseguire Atti , ed ordini pubblici . Anzi sotto la pena di tre mesi di prigione non facendolo , dovranno li Merighi ed Uo- mini di Comun delle Ville , e Comuni re- spettivi prestarsi reciprocamente ajuto , e fa- vore , onde tutto proceda con sicurezza , e